



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE GEOMETRI
CONSULENTI TECNICI, ARBITRI E MEDIATORI
“GEO-C.A.M.”**

presso “Fondazione Geometri Italiani” – via Cavour,
179/a - 00184 Roma
C.F./P.IVA 11404391002
telefono 06 92957536 – telefax 06 23328897

www.geo-cam.it

organismodimediazionegeocam@geo-cam.it sede@geo-cam.it

**REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE
Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011**

Presso la Fondazione Geometri Italiani è operante l'ORGANISMO DI MEDIAZIONE INTERPROFESSIONALE NAZIONALE GEO-CAM, con sede in Roma Via Cavour 179/A

**ARTICOLO 1
DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento:

- Ø per Organismo di mediazione, (o semplicemente OdM), si intende l'organismo costituito dall' ASSOCIAZIONE NAZIONALE GEOMETRI CONSULENTI TECNICI, ARBITRI E MEDIATORI “GEO-C.A.M.”, iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato alla gestione del procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- Ø per Responsabile dell'Organismo si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell'OdM, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente;
- Ø per Responsabile di sezione (effettivo e supplente) s'intende colui/coloro il quale si occuperà di assistere ed agevolare il mediatore e le parti durante tutte le fasi della procedura, nonché di effettuare tutte le verifiche per quanto concerne gli aspetti logistici, amministrativi e fiscali delle sezioni operative di GEOCAM, presso i Collegi Geometri Provinciali;
- Ø per Referente locale s'intende colui che è indirizzato a supportare localmente tutte le iniziative ed attività

dell'associazione volte a dare diffusione tra gli iscritti e non solo alle materie di cui si occupa l'associazione al fine di favorire una crescita culturale e professionale

- ∅ per Segreteria si intende la struttura di supporto che cura la gestione delle procedure di mediazione, il cui responsabile è il Responsabile dell'Organismo;
- ∅ per Commissione nomina dei mediatori, si intende la Commissione che nomina i mediatori all'interno dell'OdM, ed è composta dai responsabili di sezione (effettivo e supplente) e dal referente locale, quando occorre nominare un mediatore diverso dagli elenchi predisposti.

ARTICOLO 2 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del DI 180/2010 come modificato dal DI 145/2011)
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. Il regolamento individua i principi e le regole alle quali ogni soggetto (pubblico e privato) persona fisica o giuridica, deve attenersi quando effettua la scelta di utilizzare l'Organismo Nazionale Interprofessionale GEO-CAM.
4. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
5. La Mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dal deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.
6. L'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

ARTICOLO 3 LA SEGRETERIA

1. L'organizzazione amministrativa della procedura è attribuita ad un apposito ufficio di Segreteria dell'O.d.M. che non deve entrare in merito nella controversia.
2. Coloro che operano nella segreteria devono essere imparziali, non devono in alcun modo svolgere alcun tipo di consulenza giuridica o tecnica.
3. In particolare, il personale è tenuto al rilascio dell'attestazione relativa alla data di presentazione della domanda, alla comunicazione della risposta o mancata risposta, e alla sottoscrizione dell'accettazione alla procedura di mediazione e su richiesta della parte al rilascio dell'attestazione dell'avvenuto decorso del termine previsto per la conclusione del tentativo di mediazione.
4. La Segreteria provvede a:
 - Ø organizzare la ricezione dei compensi per il servizio;
 - Ø inviare tempestivamente tutte le comunicazioni necessarie alle parti ed al mediatore;
 - Ø prenotare i locali idonei e riservati all'interno del Collegio;
 - Ø consegnare preventivamente copia del regolamento e del tariffario;
 - Ø rispondere alle richieste di informazione avanzate dalle parti;
 - Ø offrire collaborazione per il corretto adempimento dell'accordo di mediazione;
 - Ø tenere apposito fascicolo per ogni procedura di mediazione con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito;
 - Ø consegnare alle parti la scheda di valutazione del servizio.
5. La segreteria può dichiarare concluso il procedimento, dandone notizia alle parti:
 - Ø in qualsiasi momento quando una delle parti medesime dimostri di non avere più interesse a proseguire il procedimento;
 - Ø decorsi quattro mesi dal deposito della domanda, quando non si abbia avuto riscontro dall'attivazione.

6. La segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.

7. La presente disposizione non si applica quando il tentativo del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi del c. 1 art. 5 del D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010.

8. Se richiesto, la Segreteria potrà attestare sia l'avvenuto deposito della domanda sia l'avvenuta chiusura del procedimento.

ARTICOLO 4 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. Le parti possono scegliere liberamente l'organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all'organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.

2. Il servizio si attiva attraverso il deposito di una domanda di mediazione presso la Segreteria della sede dell'OdM prescelta.

3. La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma *on line* e pubblicata sul sito www.geo-cam.it, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'organismo.

4. La domanda deve contenere :

Ø nome dell'Organismo di Mediazione;

Ø nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;

Ø oggetto della lite;

Ø ragioni della pretesa;

Ø valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

5. La Mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dal deposito dell'istanza, derogabile con l'accordo delle parti, del mediatore e della segreteria dell'OdM.
6. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.
7. L'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.
8. Qualora la domanda sia incompleta oppure la parte proponente che abbia presentato la domanda non abbia effettuato il versamento delle spese di avvio, il responsabile dell'OdM sospende la domanda ed invita la parte proponente a provvedere al perfezionamento della stessa entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine la domanda è da intendersi archiviata.
9. In tutti i casi diversi da quelli previsti dal c. 1, art. 5, del D. Lgs. 28/2010, qualora quest'ultima comunichi un rifiuto, o non pervenga alcuna comunicazione entro 45 giorni dal deposito della domanda stessa, la Segreteria chiude il procedimento, dandone comunicazione alle parti.
10. E' possibile il deposito di una domanda congiunta e contestuale.
11. Le parti possono depositare gli atti in carta libera o utilizzando gli appositi modelli, purché contenenti tutte le informazioni richieste. La documentazione a supporto delle proprie richieste o opposizioni va presentata all'atto della domanda o dell'adesione, con possibilità d'integrazione della stessa sino al giorno prima dell'incontro di mediazione. La presentazione può avvenire anche con lettera raccomandata, con telefax, o con la posta elettronica. La segreteria può richiedere alle parti gli originali in caso di cattiva leggibilità o lacunosità delle copie inviate o depositate. Potranno essere allegati anche eventuali fascicoli tecnico-legali sulle questioni inerenti al conflitto.
12. Nelle varie fasi della procedura la Segreteria utilizza la propria modulistica.
13. Con l'adesione alla procedura prevista, le parti si impegnano a rispettare il presente regolamento, con le eventuali modifiche tra loro concordate, le indennità, i principi di comportamento, e a dare incarico al Responsabile dell'OdM di designare il mediatore.

14. Il Responsabile dell'OdM. nomina il mediatore in accordo con il quale fissa la data dell'incontro, in ossequio al disposto normativo. La data viene comunicata alle parti dalla segreteria con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione.

15. Le parti provvederanno a confermare chi sarà presente all'incontro ed effettueranno i rispettivi versamenti (parte proponente indennità di mediazione, parte accettante versamento delle spese di avvio e indennità di mediazione).

16. La parte o le parti invitate potranno prendere visione dei documenti depositati dall'istante, ove non riservati, solo dopo aver aderito al procedimento o previa autorizzazione dell'istante.

ARTICOLO 5

LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate e accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, l'organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore e del responsabile dell'organismo.

2. Il mediatore può convocare personalmente le parti, se autorizzato dal Responsabile dell'Organismo;

3. In caso di formulazione della proposta di cui all'art.11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente;

4. L'organismo, al fine di una più idonea ripartizione delle assegnazione degli incarichi ai mediatori iscritti nei propri elenchi, ha provveduto a formare separati elenchi suddivisi secondo specializzazioni in materie giuridiche.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di

mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell'art.2 del DM 145/2011.

3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.

5. L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 c. 3 lett. b) del DM 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione.

6. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

ARTICOLO 7 NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore assiste le parti, ripristinando il dialogo se interrotto, facilitandone la comunicazione, nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. I mediatori devono conseguire un'adeguata esperienza nel settore specifico della controversia, nonché un'adeguata conoscenza delle tecniche di mediazione acquisite anche attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione. Inoltre, per aderire e iscriversi a codesto OdM, i mediatori dovranno sottoporsi ad una valutazione delle proprie capacità tecniche in materia di mediazione.

3. Il mediatore, presa visione della documentazione e delle caratteristiche e natura della controversia, è tenuto a comunicare

l'accettazione dell'incarico, impegnandosi a condurre il tentativo di mediazione secondo il regolamento previsto dall'Organismo di Mediazione (modello n° 004). Qualora dovesse rifiutare, il mediatore è tenuto a comunicarne i motivi.

4. Il mediatore deve dichiarare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità sottoscrivendo un'apposita dichiarazione (modello n° 005), in cui dichiara di agire secondo il codice etico.

5. Il mediatore ha la possibilità di ascoltare separatamente le parti, obbligandosi a tenere riservato quanto appreso durante tali incontri.

6. Il mediatore non potrà mai svolgere la funzione di arbitro o di negoziatore, (professionista che accompagna le parti in mediazione), e dovrà possibilmente astenersi ad effettuare la proposta valutativa richiesta eventualmente dalle parti, nella procedura in cui opera come mediatore.

7. Il mediatore in nessun caso potrà svolgere attività di consulenza sull'oggetto della questione o sugli eventuali contenuti dell'accordo, salvo verificare eventualmente la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

8. Il mediatore è nominato dal responsabile dell'OdM, tra gli iscritti all'OdM, in base all'elenco predisposto secondo l'ordine di adesione e in base al punteggio ottenuto durante la valutazione d'ingresso, oltre che alle specifiche competenze, alla disponibilità ed esperienza e comunque con turnazione obbligatoria. Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto nell'art. 3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. A tal fine, il responsabile dell'organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.). Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare

la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. L'organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo.

9. Il mediatore potrà essere affiancato da un co-mediatore, senza un aggravio di oneri aggiuntivi per le parti, qualora il Responsabile di Sezione ne ravvisi la necessità o ne venga fatta specifica richiesta dal mediatore.

10. Il mediatore potrà essere affiancato da auditori e/o da un segretario dell'OdM.

11. Il mediatore non dovrà trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità previste da specifiche norme di Legge e dal codice etico allegato.

12. Le parti, o una di esse, potrà richiedere al Responsabile dell'OdM, per giustificati motivi, la sostituzione del mediatore.

13. Qualora la mediazione sia assegnata al Responsabile della sezione o dell'OdM, all'istanza di sostituzione provvede il soggetto gerarchicamente sovraordinato al Responsabile.

14. La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.geo-cam.it

15. I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e impegnarsi a

frequentare specifici aggiornamenti per almeno 12 ore all'anno, organizzati da enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia, così come stabilito dall'art.18 del DM 180/2010 modificato con DM 145/2011, nonché ad adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tirocini assistiti.

16. L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

ARTICOLO 8 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione d'indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

2. In casi eccezionali, l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

4. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

ARTICOLO 9 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. La sede dell'incontro è presso le sezioni GEOCAM, ospitate negli uffici del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati, o altra sede concordata tra le parti, il mediatore ed il Responsabile dell'OdM.

2. Le parti partecipano all'incontro personalmente o, in via eccezionale, mediante un proprio rappresentante, geometra o altro professionista, munito dei necessari poteri.

3. Le parti sono libere di farsi accompagnare da persone di fiducia, da avvocati, da rappresentanti delle Associazioni di categoria o da negoziatori. In ogni caso è necessario portare a conoscenza della Segreteria, all'avvio o all'accettazione della procedura, i nominativi di chi sarà presente all'incontro.

4. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente; il mediatore potrà, sentite le parti, eseguire un ulteriore incontro in giorni diversi da quello dell'inizio della procedura.

5. Qualora il Mediatore avesse bisogno di valutazioni, documenti che le parti non riescono a produrre, l'Organismo fornirà alle parti che ne fanno richiesta un elenco di consulenti tecnici del mediatore (C.T.M.) all'interno del quale le stesse potranno scegliere in modo concorde un professionista. Il compenso del C.T.M. sarà determinato sulla base del tariffario stabilito per i Consulenti Tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti in egual misura.

6. Alle parti è assicurato tutto il tempo necessario per svolgere l'incontro di mediazione e, di norma, un'unica seduta ne esaurisce l'oggetto. In caso contrario, il mediatore può fissare altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

7. Il mediatore, una volta fatte accomodare le parti, le invita a presentare brevemente le loro osservazioni, personalmente o per il tramite di una persona di loro fiducia. La discussione avverrà in contraddittorio.

8. Il mediatore potrà sentire le parti individualmente, in sezioni disgiunte a Suo insindacabile giudizio.

9. Del raggiungimento di una conciliazione, così come dell'esito negativo del procedimento, dovrà esserne dato atto nel processo verbale di cui all'art. 11 del D. Lgs. 28/2010.

10. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di

imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.

11. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

12. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- Ø se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
- Ø nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- Ø in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
- Ø in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

13. Sentite le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

ARTICOLO 10

PRESENZA DELLE PARTIE LORO RAPPRESENTANZA

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

ARTICOLO 11

CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. Conclusa la mediazione, il mediatore redige il processo verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne

certifica l'autografia della sottoscrizione. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

2. Nei casi di cui all'art. 5, c. 1, del D. Lgs. 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4 del D.Lgs. 28/2010.

3. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento sotto la lettera C, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

4. Il verbale di mediazione, sottoscritto dalle parti e dal mediatore, secondo quanto previsto dalla Legge, dà atto dell'esito dell'incontro, ed eventualmente dell'impossibilità di una parte di sottoscriverlo; verrà redatto in tanti originali, uno dei quali verrà inserito nel fascicolo dell'OdM, quanti sono necessari per le parti, anche ai fini della registrazione all'Agenzia delle Entrate.

5. Nel caso di esito positivo, i termini dell'accordo sono recepiti in un documento separato e sottoscritto dalle sole parti.

6. Tutti gli oneri fiscali e gli obblighi derivanti dall'accordo raggiunto, restano a carico delle parti.

7. Il verbale di conciliazione, ove espressamente previsto dalla legge, ha valore di titolo esecutivo.

ARTICOLO 12

MANCATA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Le parti sono libere nell'espone le proprie motivazioni, pretese e punti di vista durante gli incontri di mediazione e di addivenire o meno ad un accordo condiviso.

2. La mancata partecipazione di una parte al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, oltre a poter condurre a un verbale di non avvenuta conciliazione per mancata partecipazione, attiva il potere discrezionale del Giudice, il quale nell'eventuale e successivo giudizio può desumere da ciò argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116, 2° comma, cpc.

ARTICOLO 13

MANCATO ACCORDO

1. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell'accordo.

2. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

3. La verbalizzazione di una mancata conciliazione, sia per la mancata partecipazione di una delle parti al procedimento, sia per il mancato raggiungimento dell'accordo rientra nell'attività del mediatore, così come quella di avvenuta conciliazione.

4. GEOCAM mette a disposizione l'attività dei propri professionisti (terzi, indipendenti e neutrali rispetto alla procedura) per la stesura dell'accordo finale di conciliazione, successivo al raggiungimento di un verbale di avvenuta conciliazione.

ARTICOLO 14

LA PROPOSTA DI CONCILIAZIONE

1. Come consentito dall'art. 7, c. 2, lett. b), del DM 180/2010, la proposta potrà essere formulata da un mediatore diverso da quello che ha condotto la procedura. Questo OdM, infatti, distingue la figura del mediatore facilitativo da quella del mediatore valutativo. La scelta di nominare un mediatore diverso può dipendere dalla volontà delle parti, del mediatore o del Responsabile dell'OdM. In questo caso, qualora le parti richiedano la proposta ai sensi dell'art. 11, c. 1, del D.Lgs. 28/2010, il mediatore valutativo fisserà la data per un incontro e, dopo averle informate circa le conseguenze previste dall'art. 13 del citato D. Lgs. in caso di mancata accettazione, sentirà le parti e formulerà la proposta di accordo, sempre che i dati in suo possesso siano sufficienti, e con le sole informazioni che le stesse riterranno di fornirgli.

2. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:

Ø corrisponde interamente al contenuto della proposta, il Giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente

relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

Ø non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

3. La proposta verrà formulata per iscritto e comunicata alle parti nella sessione in cui è stata richiesta, ovvero entro il termine indicato nel verbale della riunione in cui è stata fatta la richiesta. La risposta di accettazione o di rifiuto dovrà pervenire alla Segreteria, entro 7 giorni; in mancanza di comunicazione la proposta s'intende rifiutata.

4. In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.

ARTICOLO 15 **INDENNITA'**

1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal DM 180/2010, come modificato dal DI 145/2011, art. 16, e dalla tabella liberamente redatta dall'organismo.

2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso verrà determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

3. Le indennità di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione per intero, già aumentate del 25% spettante per il raggiungimento dell'accordo. Qualora l'esito della mediazione fosse negativo, questo aumento verrà restituito dall'OdM.

4. Nell'ipotesi in cui la parte verso cui è stata indirizzata la domanda di mediazione non aderisca alla stessa, le spese di avvio del procedimento non verranno restituite alla parte istante, ed in caso di redazione del verbale negativo di mancata comparizione

sarà comunque dovuta l'indennità nella misura e con le riduzioni previste dalle norme vigenti, in relazione alle controversie di cui al c. 1, art. 5 del D. Lgs. 28/2010. Per le mediazioni diverse da quelle appena citate, l'indennità resta comunque dovuta, ai sensi della tabella allegata al presente regolamento.

5. Nell'ipotesi in cui la domanda sia presentata congiuntamente, le spese di avvio del procedimento sono dovute per l'importo di € 30,00 per ciascuna parte, oltre IVA.

ARTICOLO 16 **RESPONSABILITÀ DELLE PARTI**

1. E' di competenza esclusiva delle parti:

- Ø l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
- Ø le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- Ø l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- Ø l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- Ø la determinazione del valore della controversia;
- Ø la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- Ø le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

ARTICOLO 17 **CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ**

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

∅ può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

∅ deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

∅ deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

∅ nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

∅ deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide

il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

Tabella liberamente determinata

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 78;

da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 156;

da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 288 ;

da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 432;

da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 720;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.200 ;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.400;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 4.560;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 6.240;
oltre Euro 5.000.000: Euro 11.040;

Tabella corrispondente a quella di cui al DM 180/2010

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 65;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.

Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti previo accordo del Responsabile dell'OdM, del mediatore e di tutte le parti.

Ai sensi dell'art 16 del DI 145/2011 e della circolare 20 dicembre 2011 dovranno essere corrisposte :

spese di avvio € 40,00 + Iva e più le spese vive documentate (raccomandate inviate per le convocazione ecc..).

per mediazione obbligatoria

1. in caso di effettivo svolgimento della mediazione: dalla tabella A allegata al DI 180/2010 si effettua la riduzione di 1/3 per i primi 6 scaglioni e della metà dal 7° in poi;
2. in caso di successo: dall'importo ridotto sub 1 SI AUMENTA di ¼ per ciascuno scaglione di riferimento;

3. in caso di mancata comparizione di parte invitata: la parte istante è tenuta a presentarsi al fine del rilascio del verbale, e paga € 40,00 per il 1° scaglione e € 50,00 per i successivi;

4. non sono consentiti altri aumenti;

5. in caso di gratuito patrocinio: non dovrà essere corrisposta alcuna indennità (la parte è tenuta a depositare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere certificata dal mediatore. Se l'organismo lo richiede, la parte deve depositare anche la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato)

per mediazione facoltativa

1. in caso di particolare importanza e complessità dell'affare: può essere aumentata in misura non superiore a 1/5;

2. in caso di formulazione della proposta: deve essere aumentata di 1/5;

3. in caso di successo della mediazione: deve essere aumentata in misura non superiore a ¼ dell'importo previsto in tabella;

4. in caso di mancata comparizione di parte invitata: la parte istante, se si presenta, paga € 40,00 per il 1° scaglione e € 50,00 per i successivi.

ARTICOLO 18 ALTRE SPESE

1. Tutte le altre spese e costi che si dovessero rendere necessari per lo svolgimento, la gestione ed il proseguimento del procedimento di mediazione (CTM, costi di varia natura estranei a quelli indicati), saranno preventivamente concordati con le parti e addebitati a queste in misura uguale.

2. Tutte le spese non previste dal DI 180/2010 come modificato dal DI 145/2011 sono da ritenersi aggiuntive.

ARTICOLO 19 TIROCINIO ASSISTITO

1. Il tirocinio assistito consiste sia nell'osservazione del mediatore esperto senza che il tirocinante possa interferire in alcun modo sul procedimento di mediazione in corso, sia nella partecipazione a successivi incontri, guidati dai mediatori esperti, per l'analisi e la riflessione sulle mediazioni osservate.

2. I nominativi dei tirocinanti sono comunicati alle parti ed al mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.

3. Le parti della mediazione e il mediatore, in qualunque momento, potranno chiedere l'allontanamento dei tirocinanti.

4. Il servizio di mediazione consente gratuitamente lo svolgimento del tirocinio, dando comunque precedenza ai tirocini dei mediatori iscritti nel proprio elenco, e determinerà il numero massimo dei tirocinanti per ciascun incontro di mediazione.

5. Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza, d'indipendenza e di imparzialità a cui sono tenuti il mediatore e la segreteria e non ha diritto a percepire alcun consenso.